

## **Ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18 dicembre 2008**

MAFIA – MISURE DI PREVENZIONE PERSONALE E PATRIMONIALE –PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO.

Norme impugnate: Art. 4 della legge n. 1423 del 1956 - Art. 2-*ter* della legge n. 575 del 1965

Parametri costituzionali: Artt. 111 e 117 Cost.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 18 dicembre 2008, in riferimento agli artt. 111 e 117 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 (Misure di prevenzione) e dell'art. 2-*ter* della legge n. 575 del 1965 (Disposizioni contro la mafia) nella parte in cui non consentono che la procedura di applicazione delle misure di prevenzione si svolga, su istanza degli interessati, nelle forme dell'udienza pubblica. Il remittente esclude l'applicazione analogica dell'art. 444 c.p.p. che, nel disciplinare il giudizio abbreviato, prevede che il giudizio si svolge in camera di consiglio, potendo il giudice disporre che il giudizio di svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.